



Contratto di Assicurazione Danni

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove
prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa.

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicate nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Intermediario di viaggio	Il soggetto che vende qualsiasi servizio turistico, o si obbliga a offrire e/o procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 79/2011 verso un corrispettivo forfetario.
Massimale	Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza	Il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presente polizza assicurativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 17256 - Nota Informativa

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio

Edizione 03.05.2017

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
 - sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
 - recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: www.europassistance.it, e-mail: servizio.clienti@europassistance.it;
 - l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione.
- Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per la Contraente il contratto, salvo disdetta, alla naturale scadenza, prevede il tacito rinnovo.

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Nota Informativa

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza. Si rinvia all'art. 4 per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- all'esercizio di un'impresa legalmente costituita ed autorizzata all'attività di organizzazione di viaggi turistici;
- alla proprietà dei locali adibiti alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività di cui sopra e delle attrezzature ivi esistenti;
- alla persona dei propri dipendenti;

nonché all'assicurazione delle perdite pecuniarie subite dall'assicurato in relazione alla sua attività.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste ai seguenti artt. 25 "GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE", 26 "GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI", 27 "GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI", 28 "GARANZIA PERDITE PECUNIARIE", 30 "RISCHIO VOLO", delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

È prevista una condizione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Le principali limitazioni sono riportate all'artt. 22 "INIZIO E TERMINE DELLA ASSICURAZIONE" e 31 "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI", delle Condizioni di Assicurazione.

Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo denominato "ESCLUSIONI".

Si rimanda all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Ogni garanzia assicurativa prevista agli artt. 25 "GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE", 26 "GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI", 27 "GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI", 28 "GARANZIA PERDITE PECUNIARIE", 30 "RISCHIO VOLO", delle Condizioni di Assicurazione, può prevedere specifiche esclusioni.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli artt. 24 "MASSIMALI", 25 "GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE", 26 "GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI", 27 "GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI", 29 "GARANZIA PERDITE PECUNIARIE", 30 "RISCHIO VOLO", per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e delle franchigie.

Si rinvia all'art. 32 "SCOPERTI E FRANCHIGIE" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

Esempio di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti

- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza

La Contraente deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi di quanto previsto dalla Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione, per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia R.C. Proprietà dei Locali, il cattivo stato dei locali assicurati.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario o R.I.D.;
- accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all'Intermediario mediante bonifico bancario o assegno bancario;
- assegni bancari intestati a Europ Assistance Italia S.p.A..

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Nota Informativa

Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 giorni.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell'art. 44 del Decreto Legislativo n. 79/2011, nonché per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 79/2011, riferiti ai termini prescrizione dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Per tutte le garanzie, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina l'attivazione della copertura assicurativa.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli artt. 22 "INIZIO E TERMINE DELLA ASSICURAZIONE" e 35 "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Nota Informativa

14. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola

Fabio Carsenzuola

R.C Organizzatori e Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E PERDITE PECUNIARIE DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARIA DI VIAGGIO	4

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Cliente: qualunque persona fisica o giuridica che stipuli con l'Assicurato un contratto di organizzazione di viaggio e/o di intermediazione di servizi turistici.

Codice del Turismo: codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo introdotto dal D.lgs n. 79 del 2011 comprese sin d'ora le successive modifiche.

Consumatore di servizio turistico: il fruitore di un servizio turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.

Contraente: la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicate nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri.

C.C.V.: "Convention Internationale relative au Contract de Voyage" (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977). Convenzione alla quale, fin quando applicabile, soggiace la presente Polizza di assicurazione unitamente alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi contenuti nel "Codice del Turismo" (D.Lgs. 79/2011) e nel D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.

Danno materiale: la distruzione od il deterioramento di cose.

Europ Assistance: l'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fornitore di servizi: qualunque persona fisica o giuridica di cui l'Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi ai clienti.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Forza maggiore: avvenimento rispetto al quale non vi è per il Contraente o l'Assicurato possibilità alcuna di impedire le conseguenze dannose.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Intermediario di viaggio: il soggetto che vende qualsiasi servizio turistico, o si obbliga a offrire e/o procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo N.79/2011 verso un corrispettivo forfetario.

Introiti di organizzazione: gli importi complessivi, esclusa l'I.V.A., pagati dai Clienti, comprensivi delle spese di viaggio, di alloggio, di altri servizi turistici e delle commissioni pagate ai venditori.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Organizzatore di viaggi: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 79/2011 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico causato a terzi che non sia conseguenza di danni materiali e/o di danni corporali.

Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presente polizza assicurativa.

Provvigioni di intermediazione: le commissioni ricevute dalla vendita di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietti o di qualsiasi altro servizio turistico con l'esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

Art. 4. RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno sessanta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.***

Art. 6. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo garantito stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto ad Europ Assistance il consuntivo dei dati necessari alla regolazione del premio, realizzati nello stesso periodo, indicando:

- fatturato di organizzazione;
- fatturato di intermediazione;
- numero dei dipendenti/collaboratori/stagisti.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Europ Assistance.

Le regolazioni del premio vengono effettuate applicando i tassi riportati sul Modulo di Polizza.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio subisca degli incrementi rispetto a quelli inizialmente dichiarati tali da rendere necessario un adeguamento dei premi, la polizza verrà sostituita, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, applicando i corrispondenti nuovi tassi.

I parametri che influiranno sulla variazione del premio sono:

- Numero dei dipendenti/collaboratori/stagisti superiore a 3,
- Volume d'affari superiore a Euro 1.000.000,00,
- Fatturato di organizzazione superiore a Euro 300.000,00.

Europ Assistance ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 8. PREMIO MINIMO GARANTITO

Alla sottoscrizione della presente polizza e ad ogni rinnovo annuale dell'assicurazione, il Contraente si impegna a corrispondere ad Europ Assistance, a titolo di premio minimo garantito, l'importo previsto nel Modulo di Polizza.

In caso di rinnovo automatico, il Contraente si impegna a versare ad Europ Assistance, al medesimo titolo, l'importo di cui sopra eventualmente aggiornato secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art.7 "Regolazione del Premio".

Art. 9. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati così come previsti all'art.7 "Regolazione del premio" o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti e/o sostituiti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione.

Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata.

Art. 12. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., di 30 giorni.

In caso di recesso Europ Assistance, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

Art. 13. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell'art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell'art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno.

Art. 14. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 15. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 17. ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli artt. 1 e 5 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 18. CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E PERDITE PECUNIARIE DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO

Art. 19. CONFORMITÀ' AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

La presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi del "Codice del Turismo" (D. Lgs. 79/2011) e, fin quando applicabile, della C.C.V. "Convention Internationale relative au Contract de Voyage" (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977), nonché a quanto sancito dal D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.

Art. 20. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore dell'Assicurato per le garanzie ed alle condizioni indicate negli articoli delle norme che regolano l'assicurazione, in quanto richiamate nel Modulo di Polizza e relativo intercalare ed in quanto sia stato pagato il relativo premio, nella sua qualità di Intermediario e/O Organizzatore di Viaggi e per tutte le sue sedi operative, purché dislocate nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 21. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- l'Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni ed alle licenze di esercizio.

Art. 22. INIZIO E TERMINE DELLA ASSICURAZIONE

Premesso che la garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione.

Art. 23. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 24. MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale, e relativi limiti per persona, cose ed animali, riportato per ciascuna garanzia nel Modulo di Polizza e relativo intercalare. Il massimale rappresenta la massima esposizione di Europ Assistance per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Fermo il massimale di cui sopra, il limite di risarcimento per il Danno da Vacanza Rovinata deve intendersi di Euro 30.000,00 per sinistro. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate un unico sinistro.

Art. 25. GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Europ Assistance si impegna a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- a. Danni alla persona;
- b. Danni diversi da quelli alla persona;
- c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dagli artt. 44, 45 e 47 del "Codice del Turismo";

R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all'esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività:

- intermediazione di servizi turistici;
- organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi;

sempreché il danno sia risarcibile a termini di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Maggiori spese per adempimento contrattuale

Nel caso in cui a seguito dell'inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno, l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato coperta dalle Condizioni di Polizza.

Sono comprese le maggiori spese incontrate a tale scopo **entro l'importo per sinistro e per anno del massimale riportato sul Modulo di Polizza.**

Art. 26. GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Europ Assistance si impegna a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività descritta in polizza e delle attrezzature ivi esistenti. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia si estende al rischio derivante:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- alla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però **esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore**, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni subiti da dipendenti;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

La garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile:

f) quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza;

g) per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell'Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore, **sempreché:**

- **tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione;**
- non operi una copertura assicurativa, obbligatoria per legge o facoltativa, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. **Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e relativo coniuge o convivente more uxorio, parente o affine con lui convivente.** L'assicurazione a questo titolo viene prestata sempreché risulti provato che il dipendente alla guida del veicolo era munito di regolare patente di abilitazione.

Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, **nei limiti dei massimali di R.C.O.**, qualora risulti che il dipendente/collaboratore/stagista sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell'Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. **e sempreché la causa dell'infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso.**

Qualora l'Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi. Questa garanzia viene prestata **fino alla concorrenza massima di Euro 105.000,00 per evento e in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici.**

Art. 27. GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI

La presente garanzia è sempre operante fino al limite di tre dipendenti/collaboratori/stagisti. In caso di superamento di tale limite la presente garanzia sarà valida solo se ne è stato pagato il premio aggiuntivo.

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Restano comunque escluse dalla garanzia le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

Art. 28. GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

a) La presente garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'Assicurato quando, a seguito di scioperi, eventi atmosferici, casi di forza maggiore, lo stesso presti rimedi utili al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato.

Per evento si intende una stessa causa di danno.

b) Sono **risarcibili** solamente **le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per servizi non prestati, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza per evento, consumatore coinvolto e periodo assicurativo.**

c) **L'assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate dall'Assicurato in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all'orario programmato.**

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

Restano inoltre esclusi i reclami conseguenti a fatti avvenuti od a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato.

Art. 29. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;*
 - b) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;*
 - c) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi degli artt. 18 comma 1 e 19 comma 2 della "C.C.V.";*
 - d) i danni avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;*
 - e) i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
 - f) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;*
 - g) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.*
- Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.*

Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:

- 1) relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all'uso di natanti o aeromobili;*
- 2) verificatesi durante l'uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell'equipaggio passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della contraente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;*
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- 4) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
- 5) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività;*
- 6) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;*
- 7) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'Assicurato;*
- 8) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 9) derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;*
- 10) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;*
- 11) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 12) derivanti da trasformazioni dell'atomo o da uso di sostanze radioattive.*

Art. 30. RISCHIO VOLO

Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 29 "Esclusioni" punti 1 e 2 per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri.

Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo.

Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali riportati nel Modulo di Polizza per la Garanzia Responsabilità Professionale, per rischio e per evento.

Art. 31. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.*

Art. 32. SCOPERTI E FRANCHIGIE

a) per le responsabilità conseguenti ai danni di cui all'art. 25 "Garanzia R.C.P. – Responsabilità civile Professionale" lettera b), si applica **uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 50,00 per persona danneggiata ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro**; per le responsabilità conseguenti ai danni per **Maggiori spese per adempimento contrattuale**, si applica **una franchigia di € 250,00 per persona e per sinistro**;

b) limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro;

c) limitatamente alla garanzia "Rischio Committenza" di cui all'art. 26 "Garanzia R.T.C. - Responsabilità Civile verso terzi", lettera g), l'assicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro;

d) limitatamente alla garanzia "Perdite Pecuniarie" di cui all'art. 28 "Garanzia – Perdite Pecuniarie", l'assicurazione viene prestata applicando uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun evento.

Art. 33. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio - Condizioni di Assicurazione

Art. 34. DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.

Art. 35. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure effettuare una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dare avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri".

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, allegando documentazione relativa al numero di dipendenti in forza al momento del sinistro. Resta in ogni caso convenuto fra le parti che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Consumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall'art. 49 del Decreto Legislativo N.79/2011.

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio – Informativa Privacy

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (**fini commerciali**):

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adempimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);
- 2) comunicazione dei Suoi dati personali comuni a Europ Assistance Vai SpA che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento per le stesse finalità e con le medesime tecniche di comunicazione indicate al Punto 1);
- 3) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1), 2) e 3) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei servizi assicurativi.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (2).

Nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it

L'opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).

Sui siti delle nostre Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.

(1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(2) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

(3) Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio – Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41
- www.europassistance.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro
12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e
C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con
decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del
2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al
Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI– R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio (tipologia prodotto)

INTESTATARIO DI POLIZZA					
Cognome e Nome/ Ragione sociale					
Indirizzo			Città		Cap
Data nascita	Comune di nascita		Prov.	Codice fiscale/ P.IVA	
Attività svolta:			Insegna:		

DATI DI PREVENTIVO						
Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		h: mesi: gg:				

PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (riservato alla Direzione)			
Cod Prod	PdV / Adv	Denominazione	Cod sub agenzia

UBICAZIONE ATTIVITA' (se diversa dalla Contraente)			
Indirizzo			Nr. Civico
Cap	Città		Prov.

FATTURATO DICHIARATO	
Volume d'affari:	
Fatturato Intermediazione:	Fatturato Organizzazione:

PREMIO						
RAMI	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Totale						

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto e il Fascicolo Informativo Mod. 17256 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA, in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.

Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:

- desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell'informativa);
 - desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati a Europ Assistance Vai affinché la stessa mi proponga offerte promozionali di suoi prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 2 dell'informativa);
 - desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa).
- (*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici di Europ Assistance Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

R.C. Organizzatori ed Intermediari di viaggio – Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41
 - www.europassistance.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e
 C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con
 decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del
 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle
 Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al
 Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla
 direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio – Allegato 1

Garanzie	Limiti	Massimali (€)	Organizzazione		Intermediazione	
			Tasso per mille	Premio Lordo (€)	Tasso per mille	Premio Lordo (€)
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	per sinistro					
	con il limite per persona di					
	con il limite per danni a cose di					
Responsabilità civile Professionale (R.C.P.)	per sinistro					
	con il limite per persona di					
	con il limite per danni a cose di					
Perdite Pecuniarie	per anno					
	per persona					
	per evento					
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	per sinistro e per anno assicurativo					
	con il limite per persona di					
Numero dipendenti/collaboratori/stagisti						
Maggiori spese per adempimento contrattuale (R.C.P.)						
SEDI OPERATIVE						
Indirizzo Sede Operativa					Nr. Civico	
Cap			Città		Prov.	
Insegna						
Indirizzo Sede Operativa					Nr. Civico	
Cap			Città		Prov.	
Insegna						
Indirizzo Sede Operativa					Nr. Civico	
Cap			Città		Prov.	
Insegna						